CONSORZIO BOSCHI CARNICI
AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE
v. Carnia Libera 1944
TOLMEZZO (ud)

Tel. 04332328 - Fax 043344732 E-mail: info@consorzioboschicarnici.it

Prot. n. 357 **Tolmezzo, 10 marzo 2015**

IL SEGRETARIO CONSORZIALE

RENDE NOTO

Che, in esecuzione alla deliberazione del C.d.A. n. 25 del 19/02/2015 e della propria Determinazione n° 19 del 10/03/2015, è indetta una trattativa privata presso l'Ufficio di Segreteria della Sede Consorziale in, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del Decreto Legislativo n. 228 del 18/05/2001, per **"L'affittanza del complesso malghivo denominato "MALINS" in Comune di Prato Carnico per il periodo 2015-2021.**

L'affittanza è così disciplinata:

1) ENTE PROPRIETARIO:
CONSORZIO BOSCHI CARNICI
Via Carnia Libera 1944
33028 TOLMEZZO
tel. 0433-2328 - fax. 0433-44732 – e-mail segretario@consorzioboschicarnici.it

2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: TRATTATIVA PRIVATA.
Si procederà all'aggiudicazione a favore di colui che abbia presentato l'offerta più alta ed anche nel caso di una sola offerta valida. In caso di parità di offerte costituiranno titolo di preferenza i requisiti indicati all'art. 6 del presente bando. In caso di parità di offerte e parità di preferenze verrà esperita ulteriore trattativa migliorativa tra gli offerenti.

3) OGGETTO DELL'AFFITTO E COMPITI:
L'affitto riguarda il complesso malghivo di "MALINS", composto dalla malga omonima (fabbricati rurali e pascolo) e struttura agrituristica annessa.
Dovrà essere assicurato un carico di bestiame bovino pari ad almeno 60 UBA (Unità di Bestiame Adulto), di cui almeno 50 capi composto da vacche di latte in produzione e per la rimanenza da manze. E' consentita inoltre la presenza di ovini e/o caprini, nella misura massima di 50 capi.
Nel prezzo dell'affitto è compreso l'utilizzo di n. 1 generatore a gasolio. Si intende che i costi di manutenzione del generatore stesso rimangono interamente a carico dell'aggiudicatario il quale dovrà, provvedere alla sua perfetta manutenzione e funzionalità.

L'affittanza è disciplinata secondo i termini e le modalità contenute nel presente Bando e nel relativo Capitolato d'oneri, approvato con la sopraccitata Determinazione n. 19 del 10/03/2015 nonchè dalle norme generali vigenti in materia. che gli offerenti dovranno dichiarare di ben conoscere ed accettare.
La malga deve essere obbligatoriamente attiva durante il periodo di monticazione, per tutta la durata del contratto, secondo i tempi e le modalità stabilite nel rispettivo capitolato. II suddetto capitolato, oltreché sul sito internet del Consorzio, è visibile presso l'Ufficio di Segreteria nelle ore di apertura al pubblico.

4) DURATA DELL'AFFITTANZA:

L'affittanza avrà una durata di anni 6 (sei) con decorrenza dalla data di stipula del contratto e sino al 10 novembre dell'anno 2021.

5) IMPORTO DELL'AFFITTO:

L'importo dell'affitto aggiudicazione sarà pari all'importo posto a base d'asta per la presente trattativa, ammontante in **€ 8.000,00 (euro ottomila/00) annui**, incrementato come risulterà dalla migliore offerta ricevuta.
L'importo dell'affitto di aggiudicazione varierà sulla base degli indici ISTAT, a partire dal 2016.
Non sono ammesse offerte in ribasso.

6) REQUISITI RICHIESTI PER PARTECIPARE ALLA GARA:

Per la partecipazione sono richiesti i seguenti requisiti:

- Azienda regolarmente iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA;
- Azienda Agricola ad indirizzo zootecnico con sede ed operante in zona montana, che alleva bestiame bovino e/o caprino con esperienza documentata di gestione di malghe;
- Titolare o Legale Rappresentante dell'Azienda con esperienza pluriennale di alpeggio, gestione pascoli e territori alpini nonchè nella trasformazione di prodotti caseari;
- Possesso del requisito di imprenditore agrituristico;
- Titolarità di quantitativo di riferimento individuale di produzione di quote latte in "vendita diretta" alla data del bando;
- Azienda che rispetti i requisiti per le UBPA (usuali buone pratiche agricole) e per il benessere degli animali previsto dalle normative comunitarie vigenti.
- Di impegnarsi ad aderire al sistema P.P.L. (Piccola Produzione Locale) entro un anno dalla data di avvio della gestione del complesso malghivo;

Costituiranno titoli di preferenza i seguenti, in ordine di importanza decrescente:

- Essere socio o titolare di cooperativa o di altro tipo di società e/o avere la qualifica di giovane imprenditore (18 – 40 anni);
- Essere iscritto alla gestione previdenziale INPS (ex SCAU);

Sono inoltre richiesti, nei confronti dei partecipanti alle procedure di affidamento, i requisiti di legge inerenti alla capacità di contrattare con le pubbliche amministrazioni come definite, dall'art. 38 del Decreto Legislativo 12/04/2006, n. 163.

TUTTI I REQUISITI RICHIESTI DEVONO ESSERE POSSEDUTI ENTRO I TERMINI DI SCADENZA DEL PRESENTE BANDO, FISSATI PER LE ORE 12:00 del 31/03/2015, PENA L'ESCLUSIONE DALLA TRATTATIVA.

7) MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA:

L'offerta, **redatta su carta legale o resa legale e debitamente sottoscritta**, per essere valida, deve pervenire al protocollo del Consorzio **improrogabilmente entro le ore 12:00 del giorno 31/03/2015**

(non verranno ammesse le offerte che perverranno oltre l'ora o la data indicata) e deve riportare, all'esterno della busta principale, il nominativo del partecipante e la dicitura:

"OFFERTA PER L'AFFITTANZA DEL COMPLESSO MALGHIVO DI MALINS – 2015/2021"

Nella busta principale, riportante la dicitura sopra specificata, dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- Una Autocertificazione dei requisiti, come da fac-simile, (**allegato alla presente al n° 1);**
- Una Autocertificazione sottoscritta da tutti i Legali Rappresentanti della ditta, resa anche in forma cumulativa, come da fac-simile, (**allegato alla presente al n° 2);**
- **La cauzione provvisoria di € 2.400,00- (euro duemilaquattrocento/00)** pari al 5% dell'importo complessivo dell'affitto posto a base della trattativa, da presentare in assegno circolare non trasferibile o mediante fidejussione bancaria o assicurativa che verrà restituita ai non aggiudicatari alla conclusione della gara.

In busta separata, chiusa e debitamente controfirmata sul lembo di chiusura, dovrà essere inserita l'offerta espressa in aumento (rispetto all'importo di € 8.000,00 posto a base della trattativa) sia in cifre che in lettere ed indicante l'affitto annuale offerto. Non sono ammesse offerte in ribasso. L'offerta dovrà essere debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante o da persona comunque abilitata ad impegnare l'offerente (**allegato alla presente al n° 3)**.

8) PRELAZIONE:

Si precisa che il diritto di prelazione, previsto dall'art. 4bis della Legge 203/1982, non opera nel caso della presente trattativa, in quanto trattasi di contratto nuovo.

9) APERTURA DEI PLICHI:

Ore 15,00 del giorno 31 marzo 2015, presso l'Ufficio di Segreteria.

10) ONERI E SPESE:

Compete all'aggiudicatario provvedere in merito agli adempimenti richiesti in materia igienico-sanitaria e tutte le spese contrattuali sono a carico dello stesso.

Si ritengono richiamate e trascritte tutte le altre norme di legge vigenti in materia.

Per quanto non disposto dal presente bando si fa riferimento a quanto previsto dal vigente regolamento dei contratti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere od interrompere la presente trattativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione agli interessati, senza che gli stessi possano pretendere alcunché.

Verranno esclusi dalla trattativa coloro che non presenteranno la documentazione richiesta dal bando nei tempi e con le modalità previste, dovendosi le condizioni precisate nel presente bando tutte prescritte ai fini dell'ammissione alla trattativa.

Si precisa che la mancata presenza della copia di valido documento di identità costituirà giusta causa di esclusione.

Si precisa che costituirà inoltre causa di esclusione il fatto che l'offerta non sia stata debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante od il fatto che non vengano presentate tutte le dichiarazioni indicate dagli allegati fac-simili.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste al numero telefonico 0433-2328

IL RESPONSABILE
Segretario consorziale
dott. Del Negro Martino

CONSORZIO BOSCHI CARNICI AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE - TOLMEZZO

ALLEGATO n. 1

Oggetto: affittanza del complesso malghivo di "Malins" , di proprietà del Consorzio Boschi Carnici per il periodo 2015/2021.

AUTOCERTICAZIONE

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____

in qualità di Titolare/Legale Rappresentante dell'Azienda e/o della Cooperativa Agricola

_____

con sede in _____

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 art. 46, consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle legge speciali in materia di falsità negli atti,

d i c h i a r a

1. *Di essere disposto ad assumere l'affittanza del complesso malghivo di "Malga Malins", di aver preso conoscenza del Capitolato d'oneri e di accettarne i contenuti nonché di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e particolari, che influiscono sulla determinazione del canone d'affitto e di accettare lo stesso.*

2. *Di essere regolarmente iscritto al Registro delle imprese presso la CCIAA di _____ al n._____ (precisare la Camera di Commercio ed il numero di iscrizione).*

3. *Di essere titolare di un'Azienda Agricola ad indirizzo zootecnico con sede ed operante in zona montana e che alleva bestiame bovino e caprino con esperienza documentata di gestione di malghe.*

4. *Che il Titolare od il Legale Rappresentante dell'Azienda - Sig._____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ - ha un'esperienza pluriennale di alpeggio, gestione pascoli e territori alpini nonché nella trasformazione di prodotti lattiero caseari e precisamente:*
- dal _____ al _____ gestione_____
- dal _____ al _____ gestione_____

5. *Di essere iscritto nell'elenco degli operatori agrituristici istituito presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Udine;*

6. *Di essere titolare di un quantitativo di riferimento individuale di produzione di quote latte in vendita diretta alla data del bando ; .*

7. *Di rispettare i requisiti per le UPBA (usuali buone pratiche agricole) e per il benessere degli impianti previsto dalle normative comunitarie vigenti.*

8. *Di impegnarsi ad aderire entro un anno dall'avvio della gestione al sistema P.P.L. (Piccola Produzione Locale);*

9. *Di AVERE/NON AVERE la qualifica di giovane imprenditore, (cancellare la voce che non interessa.).*

10. *Di ESSERE/NON ESSERE socio di cooperativa; (cancellare la voce che non interessa).*

11. *Di ESSERE/NON ESSERE iscritto alla gestione previdenziale INPS (ex SCAU) (cancellare la voce che non interessa).*

12. *Di possedere i requisiti di legge in ordine alla assenza di cause ostative alla stipula di contratti con la pubblica amministrazione di cui all'art. 38 del D.L.gs. 163/2006.*

13. *Che alla stessa gara non partecipa altra ditta o società collegata o controllata in modo diretto o indiretto ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.*

14. *Di acconsentire, ai sensi del D.L. 196/2003, al trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse con l'espletamento della trattativa privata.*

_____, *li* _____

Luogo e Data

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

_____

firma leggibile per esteso

Allega Fotocopia Documento d'identità (valido) del dichiarante

ALLEGATO n. 2

Oggetto : affittanza del complesso malghivo di "Malins", di proprietà del Consorzio Boschi Carnici per il periodo 2015/2021.

Il/I sottoscritto/i

1) _____ nato a_____ il _____

in qualità di **(vedi note)** _____

2) _____nato a _____il _____

in qualità di **(vedi note)** _____

3) _____ nato a _____il _____

in qualità di **(vedi note)** _____

dell'Azienda Agricola e/o cooperativa _____

con sede legale in _____

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 art. 46, consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle legge speciali in materia di falsità negli atti,

Dichiara/no

1) di essere cittadino/i italiano/i ;
2) che non sussistono a proprio carico sentenze definitive di condanna ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale, per i reati contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio;
3) che non sussistono a proprio carico procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27-12-1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31-5-1965 n. 575 .

_____, **lì** _____

Il/I Dichiarante/i

_____ _____

_____ _____

Allegata Fotocopia Documento d'identità (valido) del/i dichiarante/i

Note

La dichiarazione nel caso di ditta cooperativa va presentata dal Presidente.

La dichiarazione nel caso di ditta individuale, va presentata per il titolare della stessa e per il Direttore Tecnico se persona diversa.

Nel caso di Società in nome collettivo, va presentata per tutti i componenti e per il Direttore Tecnico .

Nel caso di Società in accomandita semplice, la dichiarazione va presentata per il Direttore tecnico e per tutti i soci accomandatari .

Per ogni altro tipo di Società, la stessa va presentata per il Direttore tecnico e per gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza.

ALLEGATO n. 3

(schema offerta economica)

Spettabile
CONSORZIO BOSCHI CARNICI
33028 TOLMEZZO (UD)

Oggetto : affittanza del complesso malghivo di "Malins" , di proprietà del Consorzio Boschi Carnici per il periodo 2015/2021.

Il sottoscritto .....
nato a .....Il ..... ,
residente a .....
Via.....
Tel. .....email.....
in qualità di titolare/legale rappresentante della seguente ditta .....
.....Con sede legale in .....
C.F/P.IVA .....
Iscritta al registro imprese .....
Avendo preso visione delle condizioni indicate nel bando di gara di cui all'oggetto

PRESENTA

La seguente offerta economica, in aumento rispetto al canone mensile di locazione di € 8.000,00.=, posto a base di gara, per la affittanza del complesso malghivo di "Malins" di proprietà del Consorzio Boschi Carnici per il periodo 2015/2021:

Importo annuo € (_____) _____/_____)
in cifre in lettere

FIRMA
del titolare/legale rappresentante

Lì,

Allegato alla Determinazione del Segretario consorziale n. 19 del 10/03/2015

CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFITTANZA DELLA MALGA DI PROPRIETA' CONSORZIALE MALINS IN COMUNE DI PRATO CARNICO

NORME GENERALI

Art. 1

Per l'utilizzazione delle strutture malghive, dei pascoli e delle attrezzature di proprietà consorziale destinate all'alpeggio delle mandrie, all'alloggio del personale, al ricovero del bestiame, alla lavorazione del latte, si farà riferimento alle norme contenute nel presente capitolato, che farà parte integrante ed inscindibile dell'eventuale contratto d'affittanza.

Art. 2

Le concessioni avvengono a corpo e non a misura, nello stato e grado in cui il complesso si trova all'inizio di ogni stagione d'alpeggio e/o di monticazione.

Art. 3

L'affittanza del complesso malghivo si intenderà risolta per casi di forza maggiore, previa opportuna comunicazione di disdetta, da trasmettersi a mezzo lettera raccomandata, A.R., un anno prima della scadenza del contratto e comunque entro l'11 novembre dell'anno prima.

Art. 4

L'affittanza dei siti e delle strutture malghive potrà essere aggiudicata a chi possiede i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla legge circa l'attività posta in essere.

Art. 5

Ai sensi dell'art. 1624 del Codice Civile e dell'art. 21 della Legge 203/1982, è vietato il subaffitto a terzi, la sublocazione ed il comodato.

Art. 6

Con la firma del contratto, l'affittuario garantirà all'Ente appaltante il pieno adempimento di tutte le norme disciplinanti la materia dell'alpeggio.

La struttura viene affidata libera da vizi e quindi idonea alla monticazione.

Art. 7

L'affittuario dovrà presentarsi alle operazioni di consegna della malga, nei termini che saranno preventivamente stabiliti e resi noti dal Consorzio.

Art. 8

A titolo di garanzia per gli obblighi derivanti dalla stipula del contratto di affittanza, l'affittuario costituirà apposita cauzione, pari al 5% del valore complessivo del contratto.

Tale cauzione sarà vincolata. Sarà resa alla scadenza del contratto d'affittanza, dopo che l'affittuario avrà ottemperato ad ogni suo obbligo, restituito all'Ente i beni locati in buono stato di conservazione e di funzionalità, riscontrabile da una relazione redatta da parte di personale debitamente incaricato dall'Ente. La cauzione potrà essere utilizzata per l'esecuzione dei lavori di manutenzione, spettanti all'affittuario, non fatti e per risarcire eventuali danni dallo stesso causati.

Art. 9

Il canone dovrà essere versato, in valuta legale ed in un'unica soluzione, alla Tesoreria dell'Ente, entro e non oltre l'11 novembre di ogni anno. Sarà cura dell'Ente fornire ed aggiornare ogni informazione in merito alle corrette modalità con cui effettuare il pagamento del canone.

Art. 10

In caso di ritardato pagamento, l'affittuario dovrà corrispondere, oltre al canone non pagato, un interesse in misura pari al tasso ufficiale di sconto.

Art. 11

Nel caso di carenza d'acqua sorgiva e/o piovana, necessaria per l'abbeveraggio e la pulizia, il locatario è tenuto a provvederne all'approvvigionamento direttamente a propria cure e spese.

Art. 12

La risoluzione del contratto d'affittanza potrà essere pronunciata nel momento in cui l'affittuario si sia reso colpevole di grave inadempimento contrattuale e/o non abbia correttamente rispettato il presente capitolato e i dispositivi stabiliti nel contratto stesso.

Ove l'affittuario sani l'inadempienza, eventualmente accertata e contestata con lettera raccomandata A.R., entro tre mesi dal ricevimento di tale comunicazione, non si darà luogo alla risoluzione del contratto.

Diversamente, è in facoltà dell'Ente procedere, eventualmente anche per vie legali.

Art. 13

Le parti, con separato inventario, redatto da personale incaricato dal Consorzio e sottoscritto dall'affittuario, accertano lo stato e grado di consistenza dei fabbricati, degli infissi, degli impianti, dell'esistenza e dello stato dei mobili, degli arredi, delle suppellettili e delle attrezzature.

Art. 14

Sono a vantaggio esclusivo dell'affittuario tutti i proventi che ricaverà dalla somministrazione di cibi e bevande e da altri eventuali servizi e/o prestazioni.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Uso delle strutture

Art. 15

L'affittuario, nel rispetto della disciplina del settore, dovrà esercitare nell'ambito del complesso malghivo anche l'attività agrituristica, ricettiva e/o di ristorazione. Lo stesso dovrà acquisire le relative autorizzazioni, assumendo automaticamente ogni qualsiasi correlativa obbligazione e responsabilità verso terzi, sia di ordine pubblico che igienico-sanitario.

L'attività agrituristica (limitatamente alla somministrazione di alimenti e bevande) dovrà essere attivata entro il primo esercizio di attività. A decorrere dal secondo anno dovranno essere attivate anche le strutture e le attività connesse alla ricettività/pernottamento degli ospiti.

Art. 16

L'affittuario è tenuto a prestare la massima collaborazione agli incaricati consorziali, debitamente delegati, per eventuali ispezioni e/o controlli, durante il periodo di alpeggio e/o di monticazione. Un locale con ingresso autonomo individuato nel contratto di affitto, sarà messo a disposizione del Consorzio proprietario per lo svolgimento di attività proprie.

Art. 17

Il materiale di dotazione, divenuto inutilizzabile per naturale deperimento o per altre cause, non potrà per alcuna ragione essere asportato e/o distrutto, se non dopo verifica ed autorizzazione scritta per la sua eventuale eliminazione, rilasciata da parte di incaricato consorziale, che provvederà anche a informare in merito l'Ente.

Art. 18

La riparazione e la manutenzione ordinaria dei fabbricati, con particolare riferimento alle parti lignee ed alle pareti interne intonacate, degli impianti e delle attrezzature, sono a carico dell'affittuario, il quale dovrà provvedere a mantenerli in perfetto stato, ai sensi degli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile. In particolare dovrà provvedere a tinteggiare e verniciare con materiali idonei, periodicamente e con cadenza perlomeno biennale, gli infissi, gli scuri e tutti i rivestimenti lignei.

Art. 19

In autunno, prima del termine del periodo di monticazione, i tetti dei fabbricati dovranno essere convenientemente puntellati, in modo da resistere al carico della neve. L'affittuario dovrà inoltre provvedere, entro lo stesso termine, allo scarico degli esistenti impianti idrici ed alla verifica del corretto funzionamento degli impianti elettrici eventualmente esistenti. Qualora l'affittuario non ottemperi a dette prescrizioni, sarà ritenuto responsabile degli eventuali danni occorsi.

Art. 20

L'affittuario dovrà provvedere a regolare l'efficienza degli impianti idrici e di fertirrigazione delle malghe, dovrà curare la perfetta tenuta delle pozze e cisterne, il riempimento prima dell'inizio ed il loro scarico alla fine dell'alpeggio. L'affittuario dovrà pure provvedere, a proprie spese, a salvaguardia della pubblica incolumità, alla recinzione di tutte le pozze e siti pericolosi, di pertinenza della malga affittata, rimanendo comunque unico responsabile per danni a persone o cose, derivanti dall'inosservanza di queste precauzioni.

Dovrà, inoltre, provvedere alla manutenzione e all'eventuale ripristino delle palizzate e delle recinzioni esistenti, approvvigionando a proprie spese i necessari materiali (tondelli di legno, calcestruzzi, ecc.).

Art. 21

L'Ente si riserva di introdurre migliorie ai fabbricati, anche con lavori di adeguamento alla normativa igienico-sanitaria vigente nei locali per la lavorazione del latte e deposito dei prodotti caseari, ai pascoli ed alle altre strutture ed infrastrutture della malga, anche durante il periodo di monticazione, senza che le operazioni diano origine a disservizi o interruzioni delle attività dell'affittuario e senza che il fatto e la conseguente eventuale occupazione di fabbricati e/o di terreni dia al locatario alcun diritto di compensi o di rivalse. In ogni caso verrà comunque garantito all'affittuario un razionale utilizzo delle strutture per esercitare l'alpeggio e l'attività casearia.

Art. 22

Sono a carico dell'Ente i soli lavori di carattere straordinario che possono sopravvenire per distruzione totale o parziale dei manufatti e dei collegamenti stradali, per valanghe, fulmini, incendi ed altri fenomeni di carattere eccezionale ed imprevedibile e non dovuti all'incuria o alla responsabilità dell'affittuario o dei suoi collaboratori. Per l'accertamento di eventuali responsabilità l'Ente può ricorrere a sopralluoghi e a verifiche tecniche. Tutti i lavori derivanti da situazioni diverse da quelle precedentemente descritte sono e rimangono a completo carico dell'affittuario.

Carico di bestiame

Art. 23

Per un corretto e completo uso dei pascoli, l'affittuario dovrà assicurare l'alpeggio di non meno di 60 UBA (Unità di Bestiame Adulto), di cui almeno 50 capi composto da vacche di latte e per la rimanenza da manze. E' consentita inoltre la presenza di ovini e/o caprini, nella misura massima di 50 capi.

Art. 24

L'inizio e la fine del periodo di alpeggio sarà determinato conformemente alle norme e consuetudini vigenti in ambito provinciale.

Uso dei pascoli

Art. 25

Il pascolo degli animali dovrà esercitarsi entro i confini di pascolo di pertinenza.

Art. 26

L'operazione di transumanza dovrà essere effettuata percorrendo le vie di accesso consuetudinarie, preventivamente indicate e prescritte, senza che gli animali vaghino nelle proprietà altrui.

Art. 27

E' obbligatoria la custodia del bestiame pascolante sui prati della malga, confinanti con boschi vincolati, secondo quanto disposto dalle prescrizioni di polizia forestale.

Le infrazioni saranno perseguite in base alle normative vigenti in materia.

Art. 28

L'affittuario disporrà lo stivaggio giornaliero del concime ammucchiato nelle stalle, tettoie e pertinenze adiacenti ai fabbricati, all'interno delle apposite vasche di raccolta e curerà lo spargimento del letame e dei liquami sulle aree pascolive che, più delle altre, necessitassero di un trattamento fertilizzante, nel rispetto comunque della normativa vigente in materia di scarichi.

Tutto il refluo zootecnico della malga dovrà essere utilizzato per la concimazione dei pascoli utilizzabili ed accessibili.

Conservazione dei pascoli

Art. 29

In ogni malga dovrà essere stabilito un regolare turno di pascolo, anche mediante l'uso di recinti fissi o mobili. I lavori di miglioramento dei pascoli, proporzionali e graduali, saranno eseguiti a spese e cura dell'affittuario, secondo le norme di buona tecnica agraria.

Art. 30

Qualora esistano o si formino zone di pascolo eccessivamente povere nelle quali la cotica erbosa si stia inaridendo, diradando o ciglionando, si imporrà la sospensione del pascolo fino alla ricostituzione di un manto erboso sano.

Art. 31

L'affittuario è in generale tenuto, durante il periodo di monticazione, a prevenire fenomeni di erosione sui pascoli, sia apprestando opere di consolidamento che escludendo da dette zone il pascolo.

Ricovero di fortuna

Art. 32

Durante il periodo di chiusura della malga, dovrà essere garantito, da parte dell'affittuario, l'apprestamento di un locale, adeguato per la sosta ed il ricovero di fortuna, accessibile dall'esterno e dotato almeno di un tavolo, una panca, qualche sedia ed una sufficiente scorta di legna da brucio.

Norme finali

Art. 33

Nel caso di inottemperanza agli obblighi imposti con il presente capitolato speciale, l'Ente può agire direttamente con interventi finalizzati alla salvaguardare del patrimonio di sua proprietà, riservandosi il diritto di successiva rivalsa nei confronti dell'affittuario inadempiente.

Lì 10 marzo 2015.

CONSORZIO BOSCHI CARNICI AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE - TOLMEZZO

Il Segretario Consorziale
dott. Martino Del Negro